



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 settembre 2023
(OR. en)

12975/23
ADD 1

AGRILEG 186
VETER 86
DELECT 132

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 settembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 5929 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5929 final ANNEX.

All.: C(2023) 5929 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.9.2023
C(2023) 5929 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate
prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di
animali terrestri**

ALLEGATO

"ALLEGATO IX

MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA IN CASO DI MOVIMENTI VERSO ALTRI STATI MEMBRI DI UNGULATI DETENUTI

Parte 1

Zone stagionalmente indenni dalla malattia emorragica epizootica

1. In caso di movimenti verso altri Stati membri di ungulati detenuti, possono essere istituite zone stagionalmente indenni da malattia emorragica epizootica se l'inizio e la fine del periodo libero da vettori sono stati dimostrati dall'autorità competente sulla base della sorveglianza entomologica attuata conformemente alla parte 2.
2. In deroga al punto 1, se il periodo libero da vettori è stato efficacemente dimostrato per tre anni consecutivi, al fine di comprovare l'inizio e la fine del periodo libero da vettori sulla base di dati scientifici, la sorveglianza entomologica può essere sostituita da ulteriori criteri, quali la temperatura.
3. Le zone stagionalmente indenni dalla malattia emorragica epizootica devono essere immediatamente eliminate quando vi sono prove della fine del periodo libero da vettori o della circolazione del virus della malattia emorragica epizootica.

Parte 2

Sorveglianza entomologica

1. La sorveglianza entomologica deve consistere di almeno un programma annuale attivo di cattura dei vettori mediante trappole ad aspirazione installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione del vettore e, se del caso, il periodo libero da vettori.
2. Devono essere utilizzate trappole ad aspirazione dotate di lampade a ultravioletti conformemente a protocolli predefiniti; tali trappole devono rimanere in funzione per tutta la notte e funzionare almeno:
 - a) una notte alla settimana nel mese che precede l'inizio previsto del periodo libero da vettori e nel mese che precede la fine prevista di tale periodo; e
 - b) una notte al mese durante il periodo libero da vettori.La frequenza della messa in funzione delle trappole ad aspirazione può essere adattata in base agli elementi acquisiti nei primi tre anni di funzionamento di tali trappole ad aspirazione.
3. Almeno una trappola ad aspirazione deve essere collocata in ciascuna unità geografica di 45 km per 45 km in tutta la zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica e le unità geografiche possono essere adattate in funzione della situazione epidemiologica. Una percentuale degli insetti raccolti nelle trappole

ad aspirazione deve essere inviata a un laboratorio specializzato, in grado di contare e identificare le specie vettrici o i complessi di vettori sospetti.

4. Se la sorveglianza entomologica è organizzata nel contesto della determinazione di un periodo libero da vettori, per l'interpretazione dei risultati deve essere definita una soglia massima delle specie di *Culicoides*. In assenza di elementi attendibili a sostegno della determinazione della soglia massima, tale soglia deve corrispondere all'assenza totale di esemplari di *Culicoides imicola* e a meno di cinque *Culicoides* che hanno già deposto uova per trappola.

Parte 3

Stabilimento protetto dai vettori

Lo stabilimento protetto dai vettori deve soddisfare le prescrizioni seguenti:

- a) è dotato di adeguate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;
- b) le aperture sono schermate contro i vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate periodicamente con un insetticida omologato secondo le istruzioni dei fabbricanti;
- c) il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;
- d) devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori; e
- e) per la gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico devono essere predisposte procedure operative standard, comprendenti le descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme."